



## CORTE DI ASSISE DI FIRENZE

La Corte,

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 13.4.2026,

**Rilevato che** con istanza del 07.04.2026 la difesa dell'imputato ha chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 438 co. 1-bis c.p.p., nella parte in cui preclude in via assoluta l'accesso al giudizio abbreviato anche all'imputato di delitto punibile con la pena dell'ergastolo totalmente incapace di intendere e di volere ex art. 88 c.p. per contrasto con gli artt. 3, 24, 27, 32, 111 Cost. e 6 CEDU (parametro interposto ex art. 117 Cost.). In particolare, la difesa assume violati:

-L'art. 32 cost., in quanto la preclusione dell'accesso al rito abbreviato impedisce la scelta del rito meno dannoso per la salute psichica dell'imputato totalmente incapace già sottoposto alla misura di sicurezza della REMS, preclusione che lo espone ad un lungo e potenzialmente destabilizzante dibattimento ordinario.

-L'art. 111 cost. e art. 6 CEDU, in quanto l'art. 438 co. 1-bis c.p.p. preclude ad un imputato in condizione di vulnerabilità il beneficio di uno strumento di "accomodamento procedurale", quale il rito abbreviato, idoneo a garantire una decisione breve allo stato degli atti e, dunque, una ragionevole durata del processo.

-Gli artt. 3, 24 e 27 cost., in quanto la preclusione di cui all'art. 438 co.1-bis c.p.p. equipara irragionevolmente l'imputato pienamente capace e il semi-infermo di mente all'imputato totalmente incapace, per il quale il processo svolge una peculiare funzione terapeutico-preventiva tramite l'applicazione della misura di sicurezza, mentre nel caso dell'imputato capace ed in parte in quello dell'imputato seminfermo di mente una funzione retributivo-preventiva. L'accesso al rito abbreviato è coerente con la citata funzione terapeutico-preventiva e la scelta del rito più rapido garantirebbe una maggiore efficacia della misura di sicurezza applicata all'infermo di mente, a cui, inoltre, spetta nell'esercizio del proprio diritto di difesa la scelta del rito più adeguato alla propria condizione.

La questione, ad avviso della difesa, non è manifestamente infondata, poiché nei propri precedenti (sent. n. 260/2020, n. 207/2022, n. 2/2025) la Corte costituzionale si è pronunciata sull'infondatezza delle questioni di costituzionalità che censuravano l'art. 438 co.1-bis c.p.p. solamente in riferimento ai seminfermi di mente, negando la sussistenza di un "diritto soggettivo" di accesso al rito, la cui preclusione rientra in una scelta discrezionale legislativa volta ad assicurare una risposta sanzionatoria piena e severa a fronte di fatti di particolare gravità. Il nuovo co. 6-ter dell'art. 438 c.p.p. attenua gli effetti del divieto, garantendo la riduzione di un terzo di pena, laddove la richiesta del rito sia stata dichiarata inammissibile ma, all'esito del dibattimento, la pena dell'ergastolo astrattamente configurabile non sia applicabile al caso concreto. Tuttavia, il co. 6-ter, intervenendo sul trattamento sanzionatorio, non è applicabile all'imputato totalmente incapace di intendere e di volere. Il caso di specie, dunque, si delinea come nuovo e specifico rispetto alla precedente giurisprudenza costituzionale, dal momento che:

a) concerne un imputato totalmente incapace ex art. 88 c.p., la cui responsabilità penale è esclusa;

b) l'incapacità totale impedisce all'imputato di comprendere il disvalore delle aggravanti contestate ex art. 577 co. 1 nn. 1 e 4 c.p.p. che determinano l'astratta configurabilità della pena dell'ergastolo e, dunque, la preclusione del rito abbreviato;

c) la funzione del processo in questo caso non consiste nell'irrogazione di una pena, ma nell'accertamento del fatto e nell'applicazione di una misura di sicurezza con finalità terapeutica; dunque, la questione non concerne il rapporto tra rito abbreviato e *quantum* di pena, ma la forma del processo e il suo impatto sulla salute psichica e sulla durata complessiva del percorso giudiziario-sanitario.

Ad avviso del difensore la questione è rilevante nel giudizio a quo, in quanto:

1. il [REDACTED] è imputato per il delitto di omicidio aggravato ex 577 c.p. punito con l'ergastolo, pena che preclude in via assoluta ai sensi dell'art. 438 co. 1-bis c.p.p. l'accesso al rito abbreviato, come stabilito nel decreto che dispone il giudizio del GUP del Tribunale di Prato che ha respinto l'istanza di accesso al rito;

2. la difesa ha un interesse concreto ed attuale alla celebrazione del giudizio abbreviato, in funzione di tutela della salute psichica dell'imputato e di ragionevole durata del processo;

3. la declaratoria di incostituzionalità, totale o parziale, dell'art. 438 co. 1-bis c.p.p. nella parte in cui preclude il rito abbreviato agli imputati con vizio totale di mente sottoposti alla misura di sicurezza del ricovero presso REMS, consentirebbe alla Corte di ammettere il giudizio abbreviato e definire il processo allo stato degli atti;

4. in assenza della suddetta declaratoria, la Corte sarebbe vincolata alla celebrazione del dibattimento mediante il rito ordinario, con le conseguenze sopra illustrate;

**sentito il P.M.** che ha chiesto il rigetto dell'istanza proposta dal difensore;

#### OSSERVA

La questione di costituzionalità proposta dal difensore di [REDACTED] è manifestamente infondata. Infatti, non sussiste la dedotta violazione dei parametri costituzionali evocati dalla difesa:

1. Con riferimento all'articolo 32 Cost. osserva la Corte che, come è noto, il giudizio abbreviato, di cui è censurata la preclusione al relativo accesso ex art. 438 co. 1-bis c.p.p., è un rito speciale che ha una funzione deflattiva in un'ottica premiale per la strategia difensiva dell'imputato: l'imputato rinuncia alla fase dibattimentale, accedendo così ad un rito accelerato definito allo stato degli atti, in cambio di uno sconto di pena. La scelta del giudizio abbreviato non si fonda sull'esigenza di tutela della salute psichica dell'imputato, che, infatti, è garantita dagli istituti cui il legislatore attribuisce la suddetta funzione: nel caso di specie, la tutela della salute dell'imputato affetto da vizio totale di mente è adeguatamente garantita dall'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in REMS, che ha appunto finalità terapeutiche, mentre tale finalità è estranea ad un rito processuale di natura speciale, quale è il giudizio abbreviato; a ciò si aggiunga che, al netto della apparente persuasività delle argomentazioni difensive, a bene vedere non può dirsi sussistente una relazione apprezzabile, sul piano concreto, tra durata del processo e quindi rito con cui esso si svolge rispetto allo stato di salute psichica della persona sottoposta a giudizio.

2. Con riferimento agli artt. 3, 24 e 27 Cost., va osservato innanzitutto che l'equiparazione - paventata dalla difesa quale lesiva del principio ricavabile dall'art. 3 cost. - tra la condizione dell'infermo e del seminfermo di mente non è sostenibile. Infatti, è evidente che il legislatore stesso distingue la posizione dell'incapace ai sensi dell'art. 88 c.p. dal parzialmente incapace ex art. 89 c.p. in punto di responsabilità penale, che è assente nella prima ipotesi e solamente attenuata nella seconda a cui consegue una mitigazione del trattamento sanzionatorio. Ma va sottolineato che si tratta di posizioni tra loro omologhe: si tratta in entrambi i casi di persone malate, sia pure con intensità diversificata, che devono essere contenute, curate e trattate sul piano sanitario psichiatrico e consentire all'infermo totale di mente l'accesso al rito

abbreviato nei casi in cui è ciò è precluso dall'art. 438 bis c.p.p. significherebbe trattare in modo difforme situazioni analoghe, perché è ontologicamente la stessa la situazione dell'infermo di mente e del seminfermo di mente.

Né si può ritenere che si configuri una violazione dell'art. 24 Cost.. Infatti se è vero che il diritto di difesa comprende anche la possibilità di scegliere il rito più adeguato alla difesa dell'imputato, è vero anche che la mancata ammissione al rito abbreviato non vulnera il diritto di difesa, in quanto tale diritto va bilanciato con altri valori costituzionalmente rilevanti, quali ad esempio la salvaguardia dei diritti fondamentali degli altri cittadini.

Vi è poi da considerare che l'articolo 438-bis c.p.p. non prevede una preclusione in tema di accesso al rito abbreviato in ragione delle particolari condizioni dell'imputato, ma, al contrario, sancisce tale divieto in ragione della particolare gravità del fatto di reato commesso, per cui il legislatore astrattamente prevede la pena dell'ergastolo ex art. 22 c.p. anche a seguito di applicazione di aggravanti. La preclusione del giudizio abbreviato per gli imputati di delitti puniti con l'ergastolo è già stata oggetto dell'ordinanza n. 163 del 1992 e di successivi interventi della Corte costituzionale, la quale ha precisato che la suddetta preclusione *“non è in sé irragionevole, né l'esclusione di alcune categorie di reati, come attualmente quelli punibili con l'ergastolo, in ragione della maggiore gravità di essi, determina una ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri reati, trattandosi di situazioni non omogenee”* (corte cost. 260/2020). Sul punto va sottolineato che l'articolo 438-bis c.p.p., censurato in tale sede e che più volte ha costituito oggetto di questioni di costituzionalità ripetutamente rigettate dalla Corte costituzionale perché infondate, costituisce invero il precipitato processuale dell'articolo 22 c.p. La stessa Consulta nei precedenti richiamati dal difensore ribadisce che le questioni di legittimità costituzionale *“avrebbero dovuto rivolgersi propriamente nei confronti della previsione, da parte del legislatore, della pena detentiva perpetua per i reati contestati nei procedimenti a quibus – l'omicidio a danno di un ascendente in un caso e l'omicidio del coniuge non divorziato nell'altro- giacché è proprio da tale previsione che deriva l'asserita diseguaglianza di trattamento sanzionatorio rispetto a fatti che si assumono più gravi”* (corte cost. 260/2020). L'articolo 22 c.p. è frutto di una scelta discrezionale di politica giudiziaria in materia di trattamento sanzionatorio, da parte del legislatore, il quale commina la pena perpetua dell'ergastolo per delitti particolarmente gravi. L'articolo 22 c.p. è stato oggetto della sentenza n. 68/1994 della Corte Costituzionale, nella parte in cui non escludeva l'applicazione della pena dell'ergastolo al minore imputabile: a seguito di ciò è stato introdotto un trattamento differenziato dei minori d'età rispetto agli adulti, imputabili, non imputabili o seminfermi di mente, che ha conseguentemente investito la disciplina processuale dell'accesso al giudizio abbreviato ex art. 438-bis c.p.p. La Corte costituzionale si è espressa con sent. n. 207/2022 in merito alla ragionevolezza della disparità di trattamento intercorrente tra l'imputato seminfermo ex art. 89 c.p. e l'imputato minorenni ex art. 98 c.p.: infatti, a seguito dell'intervento della Consulta risulta impossibile configurare a carico dei minorenni imputabili l'astratta previsione della pena dell'ergastolo ex art. 22 c.p., il quale, come si è detto, costituisce il presupposto dell'operatività della previsione censurata di cui all'art. 438-bis c.p.p., in ragione della *“incisiva diversificazione, rispetto al sistema punitivo generale, del trattamento penalistico dei minorenni”* (corte cost. 207/2022).

Quanto infine alla prospettata violazione dell'art. 27 Cost. va rilevato che dinanzi ad un soggetto incapace di intendere e di volere che non si è reso conto di ciò che ha fatto, non può parlarsi di una funzione rieducativa della pena, tanto che costui all'esito del giudizio deve essere mandato assolto e, persistendo la sua pericolosità sociale, dovrà essere sottoposto ad una misura di sicurezza definitiva. Per essere più chiari se nel caso de quo il soggetto –come prospettato dalla difesa eccipiente- non potrà essere condannato e di conseguenza nessuna

pena sarà irrogata, allora nessuna frustrazione della finalità rieducativa della stessa potrà ritenersi configurabile.

3. Con riferimento all'art. 111 Cost. e l'art. 6 CEDU come parametro interposto tramite l'art. 117 cost., rileva la Corte che la celebrazione del dibattimento in conformità a quanto disposto per il procedimento ordinario non è necessariamente fonte di pregiudizio per la ragionevole durata del processo.

Non disconosce la Corte che la funzione del giudizio abbreviato sia, come si è detto, acceleratoria dei termini per la definizione del processo, garantendo la possibilità per il giudice di decidere tendenzialmente allo stato degli atti e che una decisione allo stato degli atti consente una definizione del procedimento in grado di soddisfare le esigenze di economia processuale ancorate al principio delineato dall'articolo 111 Cost.

Va, però, notato che le censure della difesa si fondano sull'assunto che non vi siano alternative di natura "acceleratoria" dei tempi processuali previste nell'ambito del procedimento penale ordinario, e che, anzi, non vi sia alcuna possibilità di evitare l'integrale svolgimento di una complessa istruttoria dibattimentale per ottenere la pronuncia assolutoria, che nel caso di specie in effetti si imporrebbe inevitabilmente, essendo stata accertata (peraltro con perizia in incidente probatorio) la totale incapacità di intendere e volere dell'imputato al momento del fatto; sforzo istruttorio quindi, tanto defaticante, quanto inutile tenuto conto della incapacità totale ex art. 88 c.p.

Ebbene, tale assunto difensivo, seppur persuasivamente argomentato, non è fondato.

Va anzitutto evidenziato che la difesa eccipiente sembra non considerare che il sistema processuale preveda nell'ambito del dibattimento istituti volti alla definizione del procedimento in caso di emersione di profili che impongono il proscioglimento dell'imputato, qual è per l'appunto l'immediato proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

In merito, all'applicabilità dell'art. 129 c.p.p. in caso di non punibilità del soggetto incapace, la Corte evidenzia sinteticamente quanto segue:

1. la giurisprudenza di legittimità ha da tempo sostenuto una lettura estensiva dell'art. 129 c.p.p., ritenuto applicabile a tutte le ipotesi di proscioglimento, comprese le cause di non punibilità, come si coglie da un passaggio illuminante della parte motiva di Cass., Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016 Ud. (dep. 06/04/2016 ) Rv. 266593 – 01 in cui si richiama un precedente pronunciamento delle stesse Sezioni Unite: *"In tali situazioni la pronunzia è adottata ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Né un ostacolo può essere rinvenuto nel fatto che tale articolo, pur dedicato nella rubrica all'obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, non fa menzione dell'ipotesi in cui ricorra una causa di non punibilità. Invero la norma ha portata generale, sistemica. Essa, come già ritenuto dalle Sezioni unite (Sez. U, n. 12283 del 25/01/2005, De Rosa, Rv. 230529), non attribuisce al giudice un potere di giudizio ulteriore ed autonomo rispetto a quello già riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l'epilogo proscioglitivo nelle varie fasi e nei diversi gradi del processo, ma enuncia una regola di condotta rivolta al giudice che, operando in ogni stato e grado del processo, presuppone l'esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio. In breve, atteso l'indicato ruolo sistemico, l'articolo citato consente l'adozione di tutte le formule di proscioglimento"*; lettura estensiva dell'art. 129 c.p.p. peraltro successivamente confermata dalla Cassazione per altre ipotesi di non punibilità, come chiarito da Cass., Sez. 5 - , Sentenza n. 9806 del 11/02/2021 Ud. (dep. 11/03/2021 ) Rv. 280577 – 01 *"La questione concernente l'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 384, comma primo, cod. pen., che configura una causa di esclusione della colpevolezza, può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità trattandosi di questione rilevabile anche d'ufficio nel giudizio di*

*cassazione ai sensi degli artt. 129 comma 1 e 609 comma 2 cod. proc. pen.*”, e da Cass., Sez. 6 - , Sentenza n. 52200 del 16/10/2018 Ud. (dep. 20/11/2018 ) Rv. 274812 – 01 “*La questione concernente l'applicazione di una causa di non punibilità, in applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, sicché deve essere esaminata dal giudice che procede anche se dedotta tardivamente in sede di appello. (Fattispecie relativa all'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 384, comma secondo, cod. pen.)*”;

2. non è ostativo all'immediato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. la eventuale necessità di applicare una misura di sicurezza diversa dalla confisca (quale le misure di sicurezza personali per persona psichiatrica), atteso che le sentenze emesse all'esito o nel corso del dibattimento (anche ai sensi dell'art. 129 c.p.p.) -avendo contenuto di accertamento ed attitudine al giudicato- ben possono prevedere l'applicazione di una misura di sicurezza personale; le sentenze dibattimentali, infatti, si distinguono profondamente da quei provvedimenti giudiziari, tassativamente indicati dal codice di rito penale, che invece -proprio perché non aventi efficacia di accertamento e dell'attitudine al giudicato (essendo revocabili)- non possono essere adottati laddove sia necessario applicare una misura di sicurezza diversa dalla confisca [ci si riferisce, evidentemente a: decreto di archiviazione (art. 408, comma 1 c.p.p.), per cui è prevista la riapertura delle indagini con successivo decreto (art. 414 c.p.); sentenza di non luogo a procedere in udienza preliminare (art. 425, comma 4 c.p.p.), revocabile ex art. 434 c.p.p.; sentenza di non luogo a procedere in udienza monocratica predibattimentale (art. 554 ter, comma 1, ultimo periodo c.p.p. e dall'art. 72 bis c.p.p.), revocabile ex art. 554 quinquies c.p.p.].

La Corte rileva, poi, che in dibattimento -laddove la difesa (come pare) non intenda contestare la sussistenza del fatto e la sua riconducibilità alla condotta dell'imputato e voglia pervenire rapidamente ad un proscioglimento ex artt. 85 e 88 c.p.- ben potrà concordare col P.M. l'acquisizione degli atti di indagine ex art. 493, comma 3, c.p.p., il che consentirebbe una più rapida definizione del processo.

In ogni caso si osserva che nel caso in esame il P.M. nella sua lista testimoni ha indicato 20 testimoni e non risulta depositata alcuna lista testimoni del difensore, con la conseguenza che poche udienze (4 o 5) servirebbero ad una definizione del processo.

P.Q.M.

Dichiara la questione di legittimità costituzionale avanzata dalla difesa manifestamente infondata e dispone procedersi oltre.

Firenze 22 giugno 2026

La Presidente  
*Dott.ssa M.M.Dolores Limongi*